



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 26/04/2016

Prot. 37 / 0008549 / MA007.A001.10742

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione II

Attività di Interpello. Supporto tecnico-giuridico

contenzioso

Rif. nota prot.n.314 del 08/01/2016

Alla Direzione Territoriale del Lavoro di  
MACERATA

SEDE

**OGGETTO:** Nota del 28/12/2015 di Equitalia Centro s.p.a. - Procedimento immobiliare per beni sottoposti a fondo patrimoniale. Parere

Con la nota a margine indicata, si è inteso sottoporre alla scrivente una richiesta di parere in ordine alla valutazione della possibilità, da parte dell'Agente per la riscossione, di agire sui beni immobili onerati da fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 e segg. del codice civile.

Come noto, la norma in esame consente l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale solo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, consentendo, in caso contrario, di opporre, nei confronti del creditore procedente, la conseguente inespropriabilità.

Occorre, in primo luogo precisare, pertanto, secondo l'orientamento della più recente giurisprudenza, il significato della espressione "bisogni della famiglia", ai sensi dell'art. 167 cc.

Sul punto, i giudici di merito forniscono un'interpretazione estremamente ampia delle obbligazioni riconducibili ai "bisogni della famiglia", consentendo, pertanto, la pignorabilità dei beni costituenti il fondo e, conseguentemente, riducendo la portata del divieto dell'art. 170 cc (Cfr. Trib. Reggio Emilia del 20/05/2015), .

In particolare, si considerano assunte *nell'interesse* della famiglia quelle obbligazioni contratte per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo, volte al miglioramento e all'incremento dei beni stessi, spese dirette cioè, da un lato, a salvaguardare, dall'altro a potenziare la capacità produttiva dei beni ed il conseguente soddisfacimento degli interessi cui i beni sono destinati e vincolati.

Un recente pronunciamento della Suprema Corte afferma, in proposito, che vanno ricompresi nei bisogni della famiglia non solo i debiti contratti per le esigenze connesse col *ménage* domestico-familiare, secondo le condizioni economiche e sociali della famiglia stessa, ma anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché "quelle destinate a potenziare le sue capacità lavorative eventualmente imprenditoriali (specie quando si tratti di impresa individuale a carattere artigianale)" cfr. A. Torino 11.9.2007 - restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi - Cass. 15886/2014; Cass. n.5385/2013; (ex multis cfr. Cass. n.15862/2009 e n.12998/2008).

DS/MS/10742

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

Via Flavia, 6 - 00187 Roma

Tel. 06 46837620 - Fax. 06 4683.7908/9

e mail: [DGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it](mailto:DGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it);

e mail: [DGAttivitaIspettivaDiv2@lavoro.gov.it](mailto:DGAttivitaIspettivaDiv2@lavoro.gov.it)

Pec: [dgattivitaipetta@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgattivitaipetta@pec.lavoro.gov.it)

Pec: [Dgattivitaipettiva.div2@pec.lavoro.gov.it](mailto:Dgattivitaipettiva.div2@pec.lavoro.gov.it)

Per i debiti derivanti da attività professionale o di impresa di uno o di entrambi i coniugi, i recenti pronunciamenti della Cassazione individuano, nello specifico, come il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, *"va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia"*; in tal senso la Corte ha ritenuto che non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, **così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi, qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni**, da intendersi nel senso ampio testé descritto (Cass. Sez. VI - 5 Ordinanza, 13/11/2015, n. 23328; Cass. n.21396/2015; Cass. n.3738/2015).

Alla luce della regola contenuta all'art. 170 cc, pertanto, i giudici di legittimità hanno formulato il seguente principio di diritto: *"L'art. 170 cc ... individua anche le condizioni alle quali il "titolo" relativo al debito può giustificare l'iscrizione di un 'ipoteca non volontaria e, quindi, anche dell'ipoteca di cui all'art. 77 del D.P.R. n.602/1973. Ne consegue che l'esattore può iscrivere tale ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l'esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Viceversa l'esattore non può iscrivere l'ipoteca su detti beni e l'eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità."* (Cass. n.5385/2013).

Tra l'altro, la Corte chiarisce come in riferimento alla finalità per cui il debito è stato contratto, ai fini dell'opponibilità dell'eccezione di impignorabilità dei beni del fondo, **spetti al debitore allegare e dimostrare la conoscenza, da parte del creditore procedente, dell'estraneità delle obbligazioni contratte ai bisogni della famiglia** - Cass. civ. Sez. III, 11/07/2014, n. 15886.

E' quindi opportuno evidenziare come l'accertamento relativo alla *"riconducibilità del debito alle necessità della famiglia costituisce un tipico accertamento in fatto, istituzionalmente rimesso all'apprezzamento del giudice di merito"*. (C. 15886/2014; C. 12730/2007; C. 11683/2001; T. Benevento, 9.7.2008).

Tutto ciò premesso, codesta Direzione procederà ad evidenziare che le ragioni giustificative del credito oggetto dell'ordinanza ingiunzione e della successiva iscrizione a ruolo consistono in illeciti amministrativi correlati all'attività lavorativa e di impresa del soggetto titolare dell'attività, che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non possono, perciò solo, essere ritenuti estranei ai bisogni della famiglia, ai sensi dell'art. 170 c.c.

Al riguardo, infatti, nessuna ulteriore valutazione compete a codesta Direzione territoriale del lavoro, atteso che la violazione delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, si riverbera sempre positivamente, in termini di risparmio di costi, sugli introiti dell'attività di impresa e, conseguentemente, sul soddisfacimento dei bisogni della famiglia cui la stessa è preordinata nei termini chiariti dalla Cassazione.

L'attivazione delle procedure esecutive conseguenti a tale dichiarazione, invece, rientrano negli obblighi ricadenti sul concessionario che vi è tenuto ai sensi di legge e della convenzione in essere, senza che possano assumere rilevanza ulteriori richieste o valutazioni diverse da quelle previste dall'art. 170 c.c.

IL DIRIGENTE  
dott.ssa Ilaria PEOLA

DS/MS/10742

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA  
Via Flavia, 6 - 00187 Roma  
Tel. 06 46837620 - Fax. 06 4683.7908/9  
e mail: [DGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it](mailto:DGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it);  
e mail: [DGAttivitaIspettivaDiv2@lavoro.gov.it](mailto:DGAttivitaIspettivaDiv2@lavoro.gov.it)  
Pec: [dgattivitaipetta@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgattivitaipetta@pec.lavoro.gov.it)  
Pec: [Dgattivitaipettiva.div2@pec.lavoro.gov.it](mailto:Dgattivitaipettiva.div2@pec.lavoro.gov.it)